IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste
Gouvernement régional

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 13 gennaio 2025

In Aosta, il giorno tredici (13) del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore sette e trenta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **23** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA (IZS) PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI SIEROLOGICI PREVISTI DAL PROGRAMMA REGIONALE DI ERADICAZIONE DEL VIRUS BHV-1 PER L'ANNO 2025 E PER L'ELABORAZIONE DEI RISULTATI DEGLI STESSI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2026, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 4/2012, DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/689 E DELLA DECISIONE 2004/558/CE (CUP F75G24000070002). PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama:

- la Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri;

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), che si applica a partire dal 21 aprile 2021;

- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

- la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 "*Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione*." e in particolare il comma 4 dell'articolo 4, che dispone: "Per ogni esame sierologico di cui al comma 2, la Regione corrisponde all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta un importo determinato sulla base della tariffa prevista dal tariffario dello stesso Istituto, previa esibizione di regolare fattura o, se più favorevole, un importo forfettario determinato con apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale.";

- la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 15 "*Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 13 luglio 2001, n. 11.*" che ha approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta riguardante le necessarie competenze per l'esecuzione del programma di eradicazione.

Evidenzia, sulla base di quanto riportato dalla Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, quanto segue:

- il Regolamento (UE) 2020/689 e la Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, stabiliscono che uno stato membro o parte di esso possa considerarsi indenne da virus BHV-1 quando sono presenti il 99,8 per cento di allevamenti indenni da virus BHV-1 e quando non si sono verificati casi clinici o sospetti di malattia. Il territorio mantiene la qualifica di indenne se, in seguito a controlli annuali su tutte le aziende presenti, non viene superato lo 0,2 per cento di prevalenza del virus BHV-1;

- il Regolamento (UE) 2020/689 e la decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, stabiliscono che un'azienda di bovini mantiene la qualifica di indenne da BHV-1 se: tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi, effettuato su campioni individuali di sangue oppure, nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, se è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di latte raccolti con un intervallo da tre a dodici mesi da un gruppo di latte di non più di 50 femmine in lattazione, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1, nonché un

campione individuale di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi;

- con la decisione della Commissione (CE) 2015/1765 del 30 settembre 2015, la quale la Regione autonoma Valle d'Aosta è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato II della Decisione 2004/558/CE, attribuendole la qualifica di territorio indenne da rinotracheite bovina infettiva ed estendendole l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;

- ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2013, n. 15, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private e possiede adeguate professionalità per dare esecuzione agli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2023, n. 1193, recante "*Approvazione di disposizioni applicative della l.r. 4/2012 per il mantenimento della qualifica sanitaria di indenne dalla malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione, per l'anno 2024.*".

Riferisce che la suddetta deliberazione approvava l'applicazione del protocollo diagnostico, che prevedeva l'utilizzo del prelievo di latte individuale per costituire pool di latte individuale nella sorveglianza sanitaria per l'IBR nelle aziende bovine indenni della Regione, affiancandolo al controllo sierologico individuale delle femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi appartenenti ad allevamenti non produttori di latte e dei maschi di età superiore a 24 mesi e nei casi di esito positivo o dubbio allo screening sul latte.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2023, n. 1194, recante "*Approvazione del rinnovo della convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) per l'incarico di esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2024 e per l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2025, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 4/2012, del Regolamento UE n. 689/2020 e della Decisione n. 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004 (CUP B55G23000190002). Prenotazione di spesa.*".

Illustra che, da molti anni, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico territorialmente competente quale strumento tecnico ed operativo per la sanità animale, facente parte del Servizio sanitario nazionale, collabora con la Regione nell'attività volta al monitoraggio di tale patologia dei bovini.

Esamina la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, acquisita agli atti con il protocollo n. 10176/SAN del 31 dicembre 2024, con la quale comunica la propria disponibilità all'effettuazione di tali esami secondo le modalità indicate dal protocollo diagnostico sierologico, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4, con un preventivo di spesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della stessa legge, su base forfettaria di euro 49.916,90 (I.V.A. compresa).

Informa che il protocollo diagnostico di cui alla legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 e la Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, prevedono l'effettuazione, rispettivamente sui campioni sierologici prelevati da tutti i capi bovini al di sopra dei nove mesi in sede di monitoraggio

per l'attribuzione della qualifica sanitaria di azienda indenne e al di sopra dei 24 mesi in sede di monitoraggio per il mantenimento della qualifica sanitaria di azienda indenne, dei seguenti test:

- ELISA anticorpi totali (siero);
- ELISA anticorpi anti–gE (siero);
- ELISA anticorpi anti–gB;
- test della sieroneutralizzazione.

Riferisce che, in base alle attività di cui sopra, la Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare ritiene congrua e coerente con i prezzi correnti di mercato praticati per analoghe prestazioni la spesa complessiva di 49.916,90 euro (IVA compresa) e più vantaggiosa rispetto ad una proposta di preventivo calcolato su base tariffaria per ogni singola voce di costo.

Evidenzia che, dall'esame del preventivo presentato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, i costi sono così suddivisi:

Materiali d'uso reagenti necessari per l'effettuazione delle analisi	23.597,00 euro
Materiali di consumo	19.619,90 euro
Apparecchiature	4.900,00 euro
Aggiornamento del personale e missioni	300,00 euro
Manutenzione apparecchiature	1.500,00 euro
TOTALE	*49.916,90 euro*

Rende noto che, nel corso dell'anno 2025, saranno condotte le attività di monitoraggio suddette e che i risultati delle stesse saranno oggetto di elaborazione e rendicontazione da parte dell'Istituto medesimo nel corso del primo semestre del 2026.

Precisa che il finanziamento a carico dell'Amministrazione regionale rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, comma 565, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa sostenuta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per il personale operante in forza di detta convenzione non è riconducibile a finanziamenti europei.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

visti gli atti citati nelle premesse;

esaminato lo schema di *Convenzione* allegato alla presente deliberazione *tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria Valle d'Aosta, per l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV -1 per l'anno 2025 e per l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2026*, per una spesa complessiva di euro 49.916,90 (I.V.A. compresa);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027, nell'ambito del Programma n. 13.007 "*Ulteriori spese in materia sanitaria*", attribuisce alla medesima struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

considerato altresì che la Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare il rinnovo della convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) (codice creditore 31493), il cui schema di atto è allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2025 e per l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre dell'anno 2026, ai sensi della Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4, del Regolamento (UE) 2020/689 e della Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004 (CUP F75G24000070002);

2) di approvare la spesa per l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2025 e per l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre dell'anno 2026, per un importo complessivo di euro 49.916,90 (quarantanovemilanovecentosedici/90) (I.V.A. compresa), prenotandola sul capitolo U0017621 (*Spese per l'effettuazione di esame sierologici previsti dal programma di eradicazione del virus BHV-1*), del bilancio finanziario gestionale regionale per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità, e di ripartirla come di seguito indicato:
   - euro 20.000,00 (ventimila/00) a valere sull'esercizio finanziario 2025;
   - euro 29.916,90 (ventinovemilanovecentosedici/90) a valere sull'esercizio finanziario 2026;

3) di dare atto che l'importo di cui sopra è soggetto a rendicontazione economica e sarà corrisposto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta secondo la seguente ripartizione:
   - 20.000,00 euro (ventimila/00) all'avvio delle attività di cui trattasi ed entro il 30 giugno 2025, su presentazione di apposita richiesta;
   - 29.916,90 (ventinovemilanovecentosedici/90) a saldo entro il 31 dicembre 2026, a conclusione e dietro l'elaborazione e la presentazione della rendicontazione finale del piano di monitoraggio in oggetto, da effettuarsi nel corso del primo semestre dell'anno 2026;

5) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno della spesa di cui al punto 2) della presente deliberazione;

6) di stabilire che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta effettui un'elaborazione e una rendicontazione finale di quanto in oggetto e invii alla Struttura regionale competente in materia veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali i risultati del monitoraggio effettuato entro il 31 agosto 2026;

7) di stabilire, altresì, che le eventuali ulteriori modalità di rendicontazione saranno definite con successivo provvedimento della Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare;

8) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, al Direttore della S.C. della Valle d'Aosta con annesso Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS) dello stesso IZS, all'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e all'Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV);

9) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 13/01/2025

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA, PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI SIEROLOGICI PREVISTI DAL PROGRAMMA REGIONALE DI ERADICAZIONE DEL VIRUS BHV-1 PER L'ANNO 2025 E PER L'ELABORAZIONE DEI RISULTATI DEGLI STESSI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2026, AI SENSI DELLA L.R. 4/2012, DEL REGOLAMENTO UE N. 689/2020 E DELLA DECISIONE N. 2004/558/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 15 LUGLIO 2004 (CUP F75G24000070002).

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, in seguito denominata "Regione", in persona di _____, Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. ……. del ……..,

E

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - CERMAS, con sede in Torino via Bologna n. 148, di seguito denominato "Istituto", rappresentato per la firma della presente convenzione da _____, nella veste di suo legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(OGGETTO)

La Regione affida all'Istituto l'incarico, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 2012, di effettuare gli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per il 2025 e l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2026.

L'obiettivo dell'incarico è mantenere il riconoscimento per la regione Valle d'Aosta di territorio indenne dal virus BHV-1, attribuito da parte della Commissione Europea.

L'Istituto opera tramite proprie professionalità e la persona incaricata a tenere i rapporti con la Regione e responsabile del corretto, tempestivo e congruo svolgimento dell'incarico è il Direttore della struttura complessa Valle d'Aosta con annesso CERMAS dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

La Regione e l'Istituto si impegnano, ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto nel presente atto, a collaborare al fine di portare a termine le attività indicate nell'art. 3.

ART. 2
(DURATA)

L'incarico di effettuazione degli esami sierologici viene espletato dal mese di gennaio 2025 al 31 dicembre

2025, con elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2026.

ART. 3
(DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ)

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, tecniche e finanziarie, necessarie per l'esecuzione degli esami sierologici secondo le modalità indicate dal protocollo diagnostico sierologico, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della L.R. 4/2012:

Premessa
Ai fini della verifica dello stato sanitario del territorio regionale, viene attuata una sorveglianza basata sul rischio, che garantisca nell'anno il controllo degli stabilimenti aperti a inizio anno con nessuna attività di sorveglianza delle malattie oggetto del piano negli ultimi 4 anni. A tale scopo, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL individua all'inizio di ciascun anno e programma l'esecuzione di prove diagnostiche ufficiali nel portale Vetinfo.it per gli stabilimenti selezionati con i criteri sopra riportati. Ulteriori criteri di rischio potranno essere presi in considerazione secondo gli scenari epidemiologici evidenziati durante lo svolgimento del piano.
Negli stabilimenti selezionati nella programmazione annuale vengono sottoposti alle prove individuali previste dal piano tutti i bovini di età superiore a 24 mesi e tutti gli ovini e caprini di età superiore a 12 mesi.
In caso di allevamenti costituiti esclusivamente da capi bovini/bufalini inferiori ai 24 mesi (carne - ingrasso; manze da rimonta) il controllo per il mantenimento della qualifica dello stabilimento è di tipo documentale e di identità, basato sulla corretta identificazione e registrazione dei capi.

Protocollo diagnostico su campione individuale di sangue
1) Su tutti gli animali che risultano non vaccinati e vaccinati con vaccino deleto viene effettuato di norma il test ELISA IBR per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1.
2) Se il risultato del test ELISA IBR è positivo si procede di norma al test ELISA IBR gB.
3) Se il risultato del test ELISA IBR gB è ancora positivo si procede secondo le modalità di cui ai punti 4 e 5.
4) Nel caso di animale non vaccinato, il campione analizzato dalla S.C. Valle d'Aosta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è inviato alla sede centrale dello stesso Istituto per il test della sieroneutralizzazione. Se il risultato del test è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo. Il soggetto positivo al test della sieroneutralizzazione viene sottoposto anche al test ELISA-IBR gE ai fini dell'indagine epidemiologica ed ai fini dell'accertamento di un'eventuale vaccinazione la cui evidenza non è disponibile in quel frangente.
5) Nel caso di animale vaccinato con vaccino deleto, la S.C. Valle d'Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta procede al test ELISA-IBRgE.
6) Se l'animale risulta positivo o dubbio al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, lo stesso campione analizzato viene inviato, per la conferma, alla sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta per un nuovo test ELISA-IBRgE. Se il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se invece il risultato è negativo o dubbio, l'animale rimane sotto vincolo sanitario, il passaporto viene ritirato ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA-IBRgE da parte della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il

risultato è positivo o dubbio, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo.
7) Se l'animale risulta positivo al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, con un risultato vicino al cut-off, che rappresenta il valore in densità ottica del test, tale valore viene riportato su di un allegato al rapporto di prova e registrato nell'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento, l'animale rimane sotto vincolo sanitario ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA-IBRgE da parte della locale sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto è da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo. Se a seguito del nuovo test il risultato è positivo, con un risultato vicino al cut-off, tale valore viene riportato su di un allegato al rapporto di prova ed il giudizio sulla positività o negatività dell'animale è delegato al gruppo tecnico di gestione dei focolai del servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che deciderà utilizzando il raffronto dei valori riportati sugli allegati al rapporto di prova e tenendo conto anche della situazione epidemiologica dell'azienda. Se il gruppo tecnico giudica l'animale negativo, l'animale è da considerarsi negativo e tale giudizio è registrato nell'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento per i monitoraggi successivi. Se invece è giudicato positivo, l'animale è da abbattere.
8) Gli esiti degli accertamenti sierologici preventivi all'introduzione di animali nelle aziende sono gestiti secondo le modalità descritte nei punti da 1 a 7. Nel caso di risultato positivo vicino al cut-off di cui al punto 7 e di successiva delega al gruppo tecnico di gestione dei focolai del servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, se l'indagine sierologica sull'intero allevamento è stata svolta più di 30 giorni prima dell'accertamento sul singolo animale, il giudizio sull'animale medesimo è contestuale ad un nuovo monitoraggio sierologico effettuato sull'intero allevamento.
9) Nel caso fosse necessario effettuare le prove sierologiche su capi sotto l'età diagnostica di 12 mesi, questi dovranno essere sottoposti ai test in successione previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 5). Se l'animale è negativo al test ELISA-IBRgE, tale capo è da considerarsi negativo; se, qualora, fosse positivo al test ELISA-IBRgE, tale capo dovrà essere sottoposto anche ai test previsti dal precedente punto 4).

L'Istituto si impegna inoltre:

- a rispettare i tempi medi di risposta analitica stabiliti dall'Istituto stesso;
- nella compartecipazione all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori interessati sanitari e non;
- nella partecipazione ad eventi di divulgazione dei risultati dell'indagine sierologica e alla formazione/informazione delle associazioni di categoria coinvolte;
- nella sensibilizzazione degli allevatori mediante le modalità ritenute più opportune, di concerto con l'Assessorato interessato e con l'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- a rendicontare entro il primo semestre 2026 l'attività espletata con gli eventuali suggerimenti delle eventuali azioni di miglioramento da intraprendere.

ART. 4
(CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO)

Il corrispettivo onnicomprensivo dell'incarico suddetto, quantificato in euro 49.916,90 (quarantanovemilanovecentosedici/90) (IVA compresa), è soggetto a rendicontazione economica e verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- 20.000,00 euro (ventimila/00) all'avvio delle attività di cui trattasi ed entro il 30 giugno 2025, su presentazione di apposita richiesta;
- 29.916,90 (ventinovemilanovecentosedici/90) a saldo entro il 31 dicembre 2026, a conclusione e dietro l'elaborazione e la presentazione della rendicontazione finale del piano di monitoraggio in oggetto, da effettuarsi nel corso del primo semestre dell'anno 2026.

ART. 5
(RISERVATEZZA)

L'Istituto si impegna affinché le notizie ed i dati relativi alla Regione, comunque venuti a conoscenza del proprio personale o di chiunque collabori alla sua attività in relazione all'incarico contrattuale, non siano in alcun modo ed in qualsiasi forma, comunicate o divulgate a terzi e non siano utilizzate da parte sua o da parte di chiunque collabori all'attività senza il preventivo consenso della Regione.

L'Istituto è vincolato al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 noto come Codice in materia di dati personali. L'Istituto garantisce che gli obblighi di riservatezza sono assunti anche per il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione.
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

ART. 6
(INADEMPIENZE E PENALI)

Nel caso in cui la Regione riscontri all'Istituto una non corretta esecuzione del servizio prestato - per causa ad esso imputabile - nel rispetto degli impegni indicati nei precedenti articoli della presente convenzione, la Regione applicherà una penale nell'ammontare dell'uno per mille (1‰) dell'importo netto del corrispettivo previsto dall'articolo 4 della presente convenzione per ogni giorno di ritardo e con il limite massimo del dieci per cento (10%) del corrispettivo stesso; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2237 del Codice civile in materia di recesso da applicarsi anche qualora il ritardo nella fornitura delle prestazioni ecceda di oltre il cinquanta per cento (50%) il termine pattuito.
Le penali sono decurtate direttamente dai corrispettivi dovuti.
L'applicazione della penale lascia impregiudicate le eventuali ulteriori azioni per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella fornitura delle prestazioni.
In pendenza del periodo tra lo spirare del termine pattuito e l'effettiva fornitura delle prestazioni non si potranno conferire all'Istituto ulteriori incarichi.

ART. 7
(RECESSO E RISOLUZIONE)

La Regione può esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2237 del codice civile.

La Regione può altresì procedere alla revoca del presente incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio da parte dell'Istituto. In tal caso, fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati, la Regione si impegna a corrispondere all'Istituto l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata recessione.

Le parti possono risolvere consensualmente il presente contratto, stabilendo di comune accordo modalità e condizioni.

ART. 8
(CONTROVERSIE)

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

ART. 9
(REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO)

Le spese di stipulazione del presente protocollo sono a carico dell'incaricato. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, il protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

Il presente protocollo è stipulato in modalità digitale ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 26/10/1972 n. 642, Parte I, Allegato A, art. 2 della Tariffa, assolta in modalità virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia originale.

Aosta, il

PER LA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PREVENZIONE,
SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE
- _____ -

Torino, il

PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E
VALLE D'AOSTA
- S.C. VALLE D'AOSTA -
IL DIRETTORE GENERALE
- _____ -